Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 3 maggio 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1975, n. 133.

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è sostituito dal seguente:

« E' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni da assegnare per 10.000 milioni alla regione Sicilia e per 40.000 milioni alla regione Calabria, da prelevarsi sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per provvedere alla ricostruzione delle abitazioni distrutte, o abbandonate perché in zone dichiarate inagibili, nonché al trasferimento, anche in altri comuni, degli abitati colpiti o abbandonati, o di parte di essi, secondo le norme dettate dalle Regioni interessate ».

Art. 2.

Per tutti gli atti ed i provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato ovvero alla concessione di contributi, previsti dal decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, i relativi controlli sono esercitati in via successiva.

Il responsabile dell'ufficio, cui sono accreditati i fondi occorrenti per provvedere alle spese sugli stanziamenti autorizzati, dà ragione alla fine di ogni anno delle spese comunque eseguite all'ufficio di controllo della Corte dei conti.

I conti stessi, compilati distintamente a seconda che si tratti di spese effettuate mediante ordinativi di pagamento o mediante sub-anticipazioni, sono sottoposti al controllo della ragioneria regionale dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e delle somme a disposizione per lavori imprevisti, il direttore dei lavori dispone direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, la esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino i volumi, la natura e la destinazione d'uso delle opere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 aprile 1975, n. **134**.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1973 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare nell'esercizio 1973 i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, rispettivamente, nella misura massima di lire 10.000 milioni e di lire 900 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante complessivamente a lire 10.900 milioni, si provvede con le somme all'uopo conservate sui capitoli 111, 273 e 613 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1973, rispettivamente per lire 1.500 milioni, per lire 7.500 milioni e per lire 1.000 milioni, e sui capitoli 101 e 111 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per il medesimo anno finanziario, rispettivamente per lire 800 milioni e per lire 100 milioni.

All'uopo le somme come sopra conservate saranno versate all'entrata dei bilanci delle aziende medesime per l'anno 1975, con imputazione ad appositi capitoli, e corrispondentemente iscritte alla spesa degli stessi bilanci.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1975

LEONE

MORO — ORLANDO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1975.

Sostituzione di componenti la commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla nomina del presidente, di ventiquattro presidenti di sezione e di centodiciannove membri della predetta commissione tributaria centrale;

Vista la nota n. 2770 del 19 giugno 1974, con la quale il primo presidente della Corte suprema di cassazione ha designato:

Pascasio dott. Michelangelo, consigliere, in sostituzione del dott. Carlo Erra, deceduto;

Cutrupia dott. Aldo, sostituto procuratore generale, in sostituzione del dott. Bruno Liguori, già designato ma non incluso nel decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1974, perché raggiunto dal limite massimo di età consentito;

Vista la nota n. 396 del 1° luglio 1974, con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato il prof. avv. Giuseppe Santaniello, presidente di sezione, in sostituzione del prof. dott. Raffaele Russo, designato ma non incluso nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, perché deceduto anteriormente alla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica stesso;

Vista la nota del 20 dicembre 1974, con la quale il presidente della Corte dei conti ha designato:

Pietranera avv. Erminio, consigliere, in sostituzione del dott. Angelo Zennaro, deceduto;

Barbato avv. Beniamino, consigliere, in sostituzione del dott. Mario Quagliariello, dimissionario;

Loreti dott. Giovannino, consigliere, in sostituzione del dott. Giuseppe Cipolletta, già designato ma non incluso nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 perché deceduto anteriormente alla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica stesso;

Garri prof. Francesco, consigliere;

Vista la nota n. 9682 del 10 ottobre 1974, con la quale l'avvocato generale dello Stato ha designato l'avv. Nicola Graziano, sostituto avvocato generale dello Stato, in sostituzione dell'avv. Alfonso Avella, trasferito ad altra sede;

Viste le note n. 5099 del 27 novembre 1974 e n. 709 del 1° febbraio 1975, con le quali il Ministero della pubblica istruzione, a integrazione della precedente segnalazione di professori universitari di ruolo di materie giuridiche o economiche, già inclusi nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, ha segnalato:

Amato prof. Angelo, scienza delle finanze e diritto finanziario, Università di Messina;

Lombardi prof. Giorgio, diritto costituzionale, Università di Torino;

Manzoni prof. Ignazio, diritto finanziario, Università di Torino;

Viste le note numeri 514 e 566 del 21 settembre e dell'11 ottobre 1974 e numeri 1, 26 e 46 del 2, 11 e 22 gennaio 1975, con le quali la commissione tributaria centrale ha comunicato che i seguenti professori hanno rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico:

Cosciani prof. Cesare, scienza delle finanze e diritto finanziario, Università di Roma;

Talamona prof. Mario Guido, economia politica, Università di Milano;

Steve prof. Sergio, scienza delle finanze e diritto finanziario, Università di Roma;

Sirotti prof. Vittorio, economia politica, Università di Genova;

Garegnani prof. Pierangelo, economia politica, Università di Firenze;

Viste le note numeri 755 e 786 del 17 e 30 dicembre 1974, con le quali la commissione tributaria centrale ha comunicato che:

Cozzi prof. Terenzio, economia politica, Università di Torino;

Volpi prof. Francesco, scienza delle finanze e diritto finanziario, Università di Firenze,

nonostante i reiterati inviti non hanno prestato il giuramento per l'ammissione in carica prescritto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972;

Visto il decreto ministeriale, in pari data, con il quale il dott. Francesco La Cecilia, dirigente superiore dell'Amministrazione finanziaria centrale, è stato, a domanda, messo fuori ruolo, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al riguardo;

Ritenuto che, ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la commissione tributaria centrale, tutti i componenti devono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che le persone nominate con il presente decreto del Presidente della Repubblica non si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

I professori Terenzio Cozzi e Francesco Volpi sono dichiarati decaduti dall'incarico per non aver prestato il giuramento prescritto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, entro i termini fissati dal presidente della commissione tributaria centrale.

Art. 2.

Sono nominati componenti della commissione tributaria centrale:

A) su designazione del primo presidente della Corte suprema di cassazione, del presidente del Consiglio di Stato, del presidente della Corte dei conti e dell'avvocato generale dello Stato:

Pascasio dott. Michelangelo, consigliere della Corte di cassazione, in sostituzione del dott. Carlo Erra, deceduto;

Cutrupia dott. Aldo, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

Santaniello prof. avv. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Pietranera avv. Erminio, consigliere della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Angelo Zennaro, deceduto;

Barbato avv. Beniamino, consigliere della Corte dei conti. in sostituzione del dott. Mario Quagliariello, dimissionario;

Loreti dott. Giovannino, consigliere della Corte dei conti;

Garri prof. Francesco, consigliere della Corte dei conti;

Graziano avv. Nicola, sostituto avvocato generale dello Stato, in sostituzione dell'avv. Alfonso Avella, trasferito ad altra sede;

B) scelti su segnalazione del Ministero della pubblica istruzione o tra gli appartenenti alla categoria di cui alla lettera *f*) dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, i quali hanno prodotto apposita istanza:

Amato prof. Angelo, scienza delle finanze e diritto finanziario, Università di Messina;

Arienzo dott. Pasquale, dirigente superiore a riposo;

Caligiuri dott. Italo, dirigente superiore a riposo;

Cuocolo dott. Ugo, dirigente superiore a riposo;

De Nicolellis dott. Lelio, dirigente superiore a riposo;

D'Ovidio dott. Mario, dirigente generale a riposo;

Giardinieri dott. Mario, dirigente superiore a riposo;

Giorgetti dott. Emio, dirigente superiore a riposo;

Grisolia dott.ssa Erminia nata Gesano, dirigente superiore a riposo;

La Cascia dott. Tommaso, dirigente superiore a riposo;

La Cecilia dott. Francesco, dirigente superiore fuori ruolo;
Lombardi prof. Giorgio, diritto costituzionale, Università di Torino;
Lupo dott. Vito, dirigente generale a riposo;
Manzoni prof. Ignazio, diritto finanziario, Università di Torino;
Marini dott. Carmine, dirigente superiore a riposo;
Marionetti dott. Antonino, dirigente superiore a riposo;
Merlino dott. Rolando, dirigente superiore a riposo;
Molli dott. Raffaele, dirigente superiore a riposo;
Pannone dott. Giuseppe, dirigente superiore a riposo;
Tommaso dott. Filippo, dirigente superiore a riposo;
Zappalà dott. Lelio, dirigente superiore a riposo.

Art. 3.

Al pagamento dei compensi spettanti ai componenti la commissione di cui al presente decreto sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1975

LEONE

MORO — VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1975
Registro n. 35 Finanze, foglio n. 65

(3462)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1975.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede legale in Nera Montoro, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1973 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede legale in Nera Montoro (Terni), con effetto dal 1° settembre 1973;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di 500 dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede legale in Nera Montoro (Terni), azienda con più di 500 dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 29 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3453)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1975.

Sostituzione di due componenti la commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte;

Visto il decreto ministeriale del 4 giugno 1973 con il quale i signori Miglietta Cesare e Appendino Antonio sono stati nominati, rispettivamente, rappresentante effettivo e supplente del consiglio regionale in seno all'organo collegiale di cui sopra;

Visto il telestato n. 759 del 29 gennaio 1975 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione del Piemonte con il quale si fa presente che il consiglio regionale, con deliberazione dell'11 aprile 1974, ha proposto che i signori Miglietta Cesare e Appendino Antonio siano sostituiti, rispettivamente, con i signori Terenziani Odisseo e Bellone Giuseppe;

Decreta:

I signori Terenziani Odisseo e Bellone Giuseppe sono nominati, rispettivamente, rappresentante effettivo e supplente del consiglio regionale in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(3447)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

Autorizzazione alla società « Fiduciaria biellese S.p.a. », in Biella, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria biellese S.p.a. », con sede in Biella (Vercelli), diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria biellese S.p.a. », con sede in Biella (Vercelli), è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(3467)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1975.

Condizioni alle quali sono soggette le polizze che gli istituti assicuratori potranno rilasciare a garanzia della gestione delle esattorie o ricevitorie delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, n. 5, del testo unico sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, che autorizza la prestazione delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal conferimento e dalla gestione delle esattorie comunali e ricevitorie provinciali delle imposte dirette mediante polizza fidejussoria emessa da istituti di assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico n. 858;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme per le cauzioni esattoriali prestate mediante polizze fidejussorie;

Visto l'art. 44, ultimo comma, del già citato testo unico, secondo il quale le condizioni di polizza sono approvate con decreto del Ministro per le finanze;

Considerato che le predette condizioni di polizza vennero fissate con decreto ministeriale n. 414477 del 5 novembre 1963;

Ritenuto opportuno provvedere all'aggiornamento, nei riferimenti legislativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 603, del predetto decreto ministeriale n. 414477;

Decreta:

Art. 1.

Le polizze fidejussorie a garanzia degli obblighi derivanti dal conferimento e dalla gestione di esattorie comunali e ricevitorie provinciali delle imposte dirette sono emesse ai sensi dell'art. 39, n. 5, del testo unico sui servizi della riscossione delle imposte dirette 15 maggio 1963, n. 858, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 e del regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113.

L'ente assicuratore garantisce, fino alla concorrenza della somma indicata nella polizza medesima, la gestione della esattoria o ricevitoria a cui essa è intestata, ai sensi dell'art. 39 del testo unico sopra indicato, alle condizioni generali e particolari contenute nel presente decreto.

La garanzia prestata con la polizza non diviene operante sino a quando la cauzione dovuta dall'esattore assicurato non sia stata integralmente versata ed accettata e l'autorità prefettizia non l'abbia riconosciuta idonea ai sensi di legge.

Art. 2.

La polizza fidejussoria si intende costituita in garanzia dell'eventuale debito che, in caso di insolvenza dell'esattore, residui a di lui carico dopo che sia stata esperita l'esecuzione sugli altri beni cauzionali prestati dall'esattore, o per lui, da terzi cauzionanti, e comunque fino alla concorrenza della somma garantita con la polizza stessa.

L'esecuzione sulla polizza può essere, tuttavia, contemporanea a quella sugli altri beni cauzionali, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 3 (capoverso) del regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113. Ove il prefetto, a norma degli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione, emetta provvedimenti per dichiarazione d'inidoneità della cauzione prestata dall'esattore, l'ente assicuratore può provocare dalle competenti autorità procedimenti conservativi sui beni dell'esattore non concessi a cauzione e fino a concorrenza della diminuzione di valore della cauzione prestata.

Art. 3.

L'assicurazione relativa alla polizza fidejussoria è assunta dall'ente assicuratore, contro corresponsione del premio ed accessori come stabiliti, per il periodo di durata dell'assicurazione; tale corresponsione deve effettuarsi dall'esattore assicurato alle scadenze stabilite in rate anticipate, come pattuito in polizza, con applicazione, in difetto, delle sanzioni previste dalla legge e dal contratto, presso la direzione dell'ente assicuratore.

In caso di mancato pagamento dei premi l'ente assicuratore, a norma dell'art. 7 del regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, richiamato, ne da comunicazione al prefetto, perchè ordini al comune o consorzio la

trattenuta dell'importo dei premi e relativi interessi di mora e accessori sul prossimo mandato a qualsiasi titolo, emesso a favore dell'esattore e suoi eredi, disponendo l'emissione del mandato apposito a favore dell'ente assicuratore.

Gli interessi di mora restano stabiliti nella misura di L. 0,02 per ogni 100 lire di premio dovuto e per ogni giorno di ritardo a partire da ciascuna scadenza semestrale.

L'ente assicuratore ha diritto, in pendenza dei provvedimenti del prefetto, di richiedere decreto d'ingiunzione e provvedimenti conservativi a carico dell'esattore sui beni non concessi a cauzione, fino a concorrenza dei premi dovuti.

Art. 4.

La polizza, debitamente perfezionata con il pagamento dei premi ed accessori, e con la firma dell'esattore, deve essere presentata alla rappresentanza comunale o consorziale o all'autorità prefettizia nei termini fissati dal testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette per la prestazione della cauzione ordinaria e dei supplementi.

Copia della polizza deve essere dall'ente assicuratore trasmessa al ricevitore provinciale, da cui dipende lo esattore assicurato.

Art. 5.

Se alle fissate scadenze l'esattore non effettui il versamento integrale o parziale alla ricevitoria provinciale o agli altri enti creditori delle somme a suo carico, il ricevitore provinciale o l'amministrazione creditrice, oltre a provvedere all'invito od alla notifica del medesimo previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, deve, a norma dell'art. 8 del regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, darne immediata comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla direzione dell'ente assicuratore, notificandone l'importo totale della rata e l'ammontare del debito rimasto insoluto.

Art. 6.

Divenendo operante la garanzia prestata con la polizza fidejussoria, l'ente assicuratore versa alla cassa dei depositi e prestiti la somma determinata in conformità dell'ordinanza del prefetto, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, giusta l'art. 4 del regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113.

Art. 7.

Nel caso in cui l'ente assicuratore effettui pagamenti in forza della polizza fidejussoria, la somma garantita si intende ridotta, sino a quando l'ente stesso non abbia recuperato le somme pagate, in misura corrispondente all'importo versato.

La riduzione non esonera l'esattore dal pagamento dei premi dovuti in forza del contratto stipulato con l'ente assicuratore.

Art. 8.

L'ente assicuratore ha il diritto di recuperare le somme versate in esecuzione di ordinanza prefettizia, agendo su tutti i beni dell'esattore, compresi i di lui crediti d'imposte verso i contribuenti, senza che l'esattore stesso possa opporre all'azione di recupero dell'assicuratore eccezioni comunque fondate sull'ordinanza predetta. L'ente assicuratore si intende surrogato di diritto nelle azioni o ragioni dell'esattore e suoi aventi causa verso i cassieri, impiegati, assicuratori degli stessi, e comunque verso terzi debitori per affari relativi alla gestione esattoriale e relative azioni di responsabilità civile, salvo i privilegi dello Stato e degli altri enti interessati.

Dopo che siano stati integralmente soddisfatti l'erario, la provincia, il comune e tutti gli enti interessati alla riscossione garantita con la cauzione e con la polizza fidejussoria, si intendono trasferiti all'ente assicuratore i privilegi ed i diritti tutti spettanti all'esattore ed agli altri enti impositori verso i contribuenti a termini delle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte per l'esazione dei residui, tanto di quelli che abbiano conservato il carattere d'imposta, quanto di quelli che siano divenuti crediti privati dell'esattore.

Per il recupero delle somme pagate dall'ente assicuratore valgono inoltre le disposizioni degli articoli 1949 e seguenti del codice civile ed ogni altra disposizione di legge in materia di fidejussione.

L'esattore è obbligato verso l'ente assicuratore per se e per i suoi eredi e aventi causa e per tutti questi ultimi con vincolo solidale.

Art. 9.

Se l'esattore lascia debito di gestione, l'ente assicuratore può affidare al nuovo esattore od al delegato, a norma degli articoli 112 e seguenti del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione, n. 858, l'esazione dei residui di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.

Se l'esattore non lascia debiti di gestione, l'ente assicuratore può eseguire direttamente la riscossione dei residui coi privilegi spettantigli a mezzo di un gestore di fiducia ed a spese dell'esattore medesimo.

Art. 10.

La durata dell'assicurazione è quella fissata nella polizza fidejussoria.

Se la scadenza della polizza coincide con la scadenza del contratto di appalto e l'esattore non viene confermato, l'assicurazione rimane in vigore fino all'emissione del decreto prefettizio di cui all'art. 50 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione n. 858.

L'obbligo dell'esattore di pagare il premio cessa dalla data di scadenza delle polizze fidejussorie.

Qualora, fino al definitivo svincolo della cauzione di cui al precitato art. 50, sopravvengono risultanze a carico dell'esattore e l'ente assicuratore sia chiamato a risponderne per effetto della polizza fidejussoria, lo esattore è tenuto a corrispondere tutti i premi arretrati, fermi restando i diritti e i privilegi stabiliti a favore dell'ente assicuratore.

Art. 11.

Qualora, durante il corso del contratto di appalto, l'esattore chieda la sostituzione totale o parziale della cauzione prestata con polizza fidejussoria, l'ente assicuratore deve consentire l'operazione di rescissione totale o parziale del contratto fidejussorio, ma l'esattore è tenuto a pagare, a titolo di penale, una semestralità di premio; il relativo decreto di svincolo a termine dell'art. 7, quarto comma, del regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, non può essere emanato senza la di-

chiarazione dell'ente assicuratore, attestante che l'esattore ha pagato il suo debito verso l'ente assicuratore medesimo.

L'ente assicuratore deve consentire la rescissione del contratto fidejussorio, ove la richiesta sia determinata dalla avvenuta cessione dell'esattoria, autorizzata ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione, n. 858. Resta in tal caso acquisita all'ente assicuratore la semestralità di premio in corso.

Se la cauzione viene ridotta per la diminuzione del carico dei ruoli, l'ente assicuratore deve consentire che venga ridotto proporzionalmente l'importo assicurato con la polizza fidejussoria.

Art. 12.

In caso di morte dell'esattore la polizza fidejussoria rimane in vigore nei confronti dell'erede o del prescelto dagli eredi, ai sensi dell'art. 54 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione, fino al termine dell'anno in corso se la morte sia avvenuta nel primo semestre o dell'anno successivo se sia avvenuta nel secondo semestre dell'anno in corso.

La polizza fidejussoria rimane in vigore eventualmente per tutta la residua durata del periodo di gestione qualora il prefetto conceda agli eredi la continuazione dell'esercizio dell'esattoria.

Gli eredi debbono, entro il termine di due mesi di cui all'art. 54 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione, n. 858, notificare l'avvenuto decesso all'ente assicuratore e comunicare se hanno chiesto al prefetto la continuazione della gestione di cui al comma precedente presentando, altresì, il relativo provvedimento prefettizio, appena notificato.

Art. 13.

Sulle somme versate dall'ente assicuratore in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, l'esattore deve corrispondere all'ente assicuratore medesimo l'interesse del 6 per cento per il periodo di tempo per il quale l'ente assicuratore rimane effettivamente creditore.

Art. 14.

La polizza è emessa dall'ente assicuratore sulla base delle dichiarazioni fatte dall'esattore nella proposta.

Se una o più delle dichiarazioni stesse risultano false o erronee, la polizza resta in vigore nei rapporti dello Stato e degli altri enti interessati, ma l'ente assicuratore ha il diritto di agire contro l'esattore per ottenere congrua cauzione.

Art. 15.

Tutte le spese che l'ente assicuratore sostiene per recuperare le somme da esso versate sono a carico dell'esattore.

Art. 16.

Tutte le spese per tasse e imposte, dipendenti direttamente o indirettamente dalla stipulazione della polizza, sono a carico dell'esattore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1975

Il Ministro: VISENTINI

(3465)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Atlas Timbers S.p.a., in Verano Brianza.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, con il quale è stata fissata la misura della cauzione e della sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974, con il quale l'entità dell'anzidetta cauzione o fidejussione è stata fissata nella medesima misura stabilita dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Considerato che la ditta Atlas Timbers S.p.a. di Verano Brianza ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'acquisto di legname indonesiano, v.d. 44.03, per complessivi $ USA 12.117,60 di cui al mod. *B*-Import n. 4233333, rilasciato in data 6 febbraio 1974 dalla Banca popolare di Novara, filiale di Cantù;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi ai sensi della legge e del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 summenzionati;

Considerato che le due importazioni definitive per $ 5.832 e $ 6.285,60 sono state effettuate, rispettivamente il 5 giugno 1974 ed il 27 agosto 1974, con ritardi quindi di tre mesi e di oltre cinque mesi rispetto al termine prescritto;

Vista la lettera dell'11 ottobre 1974 che la ditta medesima ha trasmesso alla Banca popolare di Novara, nonchè l'istanza della stessa Banca in data 17 ottobre 1974;

Ritenuto che le giustificazioni addotte nella documentazione anzidetta non possono essere considerate idonee ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126 del 1952, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Atlas Timbers S.p.a. di Verano Brianza, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara, filiale di Cantù, nella misura del 5 % dell'importo di $ USA 12.117,60, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1975

Il Ministro: DE MITA

(3371)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura lane G. Marzotto & Figli S.p.a., stabilimento di Mortara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura lane G. Marzotto & Figli S.p.a., stabilimento di Mortara (Pavia) con effetto dal 2 maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1974, 31 maggio 1974, 10 ottobre 1974 e 11 ottobre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura lane G. Marzotto & Figli S.p.a., stabilimento di Mortara (Pavia) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3445)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura lane G. Marzotto & Figli S.p.a., stabilimento di Mortara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura lane G. Marzotto & Figli S.p.a., stabilimento di Mortara (Pavia) con effetto dal 2 maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1974, 31 maggio 1974, 10 ottobre 1974, 11 ottobre 1974 e 17 aprile 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura lane G. Marzotto & Figli S.p.a., stabilimento di Mortara (Pavia) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3446)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1975.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, sul riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.);

Visti l'art. 4 del predetto decreto e l'art. 8 dello statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale 2 gennaio 1962;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1968, con il quale l'avv. Michele Pandolfo è stato nominato presidente dell'Ente per la durata di un quadriennio;

Visto il successivo decreto ministeriale 20 marzo 1973, con il quale lo stesso avv. Pandolfo è stato confermato nella carica di presidente sino al riordinamento dell'Ente e, comunque, non oltre la durata di un quadriennio dalla data di scadenza del precedente mandato;

Vista la legge 2 agosto 1974, n. 365, con la quale sono stati, tra l'altro, riordinati il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo dell'E.N.I.T.;

Ritenuta l'esigenza di provvedere, a seguito del predetto riordinamento, al rinnovo della carica di presidente dell'Ente;

Decreta:

L'avv. Michele Pandolfo è confermato presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1975

Il Ministro: SARTI

(3516)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1975.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, sul riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.);

Visto lo statuto dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), approvato con decreto interministeriale 2 gennaio 1962;

Vista la legge 2 novembre 1964, n. 1169, concernente l'inclusione di un rappresentante del Touring club italiano (T.C.I.) nel consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666, concernente l'integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità di diritto pubblico che svolgono funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica;

Visto l'art. 3 della legge 2 agosto 1974, n. 365, concernente il potenziamento e la razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero;

Considerato che il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), costituito con decreto ministeriale 6 febbraio 1970, per la durata di un quadriennio, risulta scaduto e che occorre, quindi, procedere alla sua ricostituzione per il prossimo quadriennio;

Viste le designazioni dei Ministeri, delle regioni autonome a statuto ordinario e speciale, delle provincie di Trento e di Bolzano, e degli enti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1041 del 1960, alla legge n. 1169 del 1964, al decreto del Presidente della Repubblica n. 666 del 1968 ed all'art. 3 della legge n. 365 del 1974;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali per quanto concerne le rappresentanze delle categorie economiche interessate al movimento turistico ed operate le scelte di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) è costituito come segue:

De Biase dott. Franz, Ricci dott. Guido e Moccia dott. Rocco, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Lonero avv. Francesco Saverio, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Fiaccadori dott. Giorgio, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Barrasso dott. Antonino, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Fogliati dott. Enzo, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Silvestri dott. Lucio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Amendola dott. Sirio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Scopigno rag. Loris, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Garofalo dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Vassallo dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Martigli arch. Walter, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

Della Pietra avv. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Gurrieri prof. Ottorino, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Tancredi dott. Antonio, in rappresentanza della regione Abruzzo;

Pagano dott. Pasquale, in rappresentanza della regione Basilicata;

Meduri dott. Luigi, in rappresentanza della regione Calabria;

Virtuoso prof. Roberto, in rappresentanza della regione Campania;

Ceccaroni Walter, in rappresentanza della regione Emilia-Romagna;

Romano Giacomo, in rappresentanza della regione Friuli Venezia Giulia;

Tacconi Renato, in rappresentanza della regione Lombardia;

Gaibisso Gerardo, in rappresentanza della regione Lazio;

Casassa Luigi, in rappresentanza della regione Liguria;

Tonnini avv. Giordano, in rappresentanza della regione Marche;

Paone Natalino, in rappresentanza della regione Molise;

De Benedetti avv. Mario, in rappresentanza della regione Piemonte;

Palma avv. Vincenzo, in rappresentanza della regione Puglia;

Giagu Demartini dott. Nino, in rappresentanza della regione Sardegna;

Lauretta prof. Vincenzo, in rappresentanza della regione Sicilia;

Federigi Lino, in rappresentanza della regione Toscana;

Provantini Alberto, in rappresentanza della regione Umbria;

Milanesio geom. Bruno, in rappresentanza della regione Valle d'Aosta;

Nichele prof. Pietro, in rappresentanza della regione Veneto;

Betta rag. Claudio, in rappresentanza della provincia di Trento;

Wenter dott. Siegfried, in rappresentanza della provincia di Bolzano;

Tomassi ing. Emilio e Torino avv. Luigi, in rappresentanza degli enti provinciali per il turismo;

Bertoni prof. Giuseppe e Gamba prof. Aldo, in rappresentanza delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

De Santis dott. Florindo, in rappresentanza dell'Automobile club d'Italia (A.C.I.);

Palmieri Giorgio, in rappresentanza del Touring club italiano (T.C.I.);

Cianfarani dott. Carmine, Fraire prof. Pietro, Giuri Orazio e Sanesse dott. Nicola, esperti in materia turistica;

Cagli dott. Umberto, Ferranti Bruno, Magnoni avvocato Giuliano e Serena dott. Fabrizio, esperti in materia turistica, in rappresentanza dei datori di lavoro appartenenti ai settori economici più interessati al movimento turistico;

Ciardini dott. Renzo, Di Marco Renato, Perli Benito e Gatti dott. Giovanni, esperti in materia turistica, in rappresentanza dei lavoratori appartenenti ai settori economici più interessati al movimento turistico;

Il consiglio di amministrazione resta in carica per un quadriennio dalla data del presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1975

Il Ministro: SARTI

(3463)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1975.
Variante al piano di edilizia penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto il decreto interministeriale in data 30 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 26 aprile 1972;

Visto il decreto interministeriale in data 5 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 6 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 25 giugno 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 30 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 27 luglio 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 25 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 12 dicembre 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 20 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 25 marzo 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 2 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 23 marzo 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 4 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 5 giugno 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 19 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 19 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 30 dicembre 1974;

Considerato che l'ufficio speciale del genio civile per le opere edilizie della capitale con lettera n. 13917 del 17 gennaio 1975 ha rappresentato che l'importo della perizia generale relativa ai lavori di realizzazione della caserma agenti di Roma - Casal del Marmo - ammonta a L. 500.000.000;

Considerato che con decreto interministeriale 30 marzo 1972 veniva stanziata la somma di L. 200.000.000 per la realizzazione della anzidetta caserma agenti e che, pertanto, occorre integrare la differenza di L. 300.000.000 per i motivi innanzi esposti;

Considerato che con nota n. 650/665 del 22 gennaio 1975 l'ufficio del genio civile di Catanzaro ha fornito un quadro riassuntivo in cui sono elencate le opere ancora da realizzare, nonché la revisione dei prezzi sui lavori già effettuati, con a fianco indicati i rispettivi importi occorrenti per un totale di L. 450.000.000, rappresentando la necessità e l'urgenza di integrare detta somma per addivenire alla completa realizzazione del carcere giudiziario di Crotone;

Considerato che per addivenire al completamento della recinzione esterna e del campo sportivo del nuovo carcere giudiziario di Trani (revisione prezzi compresa) necessita una ulteriore somma di L. 100.000.000;

Considerato che nel comune di Savona, esperite le necessarie ricerche, non è stato possibile individuare un'area per la realizzazione del carcere giudiziario, da erigersi in quel territorio, rispondente alle esigenze e finalità della moderna tecnica penitenziaria;

Considerato che l'amministrazione comunale di Cairo Montenotte ha offerto più aree fra le quali scegliere quella maggiormente idonea per la realizzazione del carcere giudiziario di che trattasi;

Considerato che le stesse aree sono state oggetto di visita preliminare, quindi, oggetto di studio e, dopo attento esame, la scelta è caduta sull'area ubicata in località « Vesima » del territorio comunale di Cairo Montenotte perché più rispondente alle esigenze della speciale tecnica penitenziaria dal punto di vista climatico-ambientale, reperimento mano d'opera, infrastrutture stradali ed armature urbane per cui è idonea quale sedime per la realizzazione del suddetto carcere giudiziario;

Ritenuta la necessità di modificare la denominazione della prevista custodia preventiva minorile di Ancona in « Centro residenziale per la rieducazione dei minorenni » fermo restando l'importo a suo tempo destinato;

Decreta:

E' approvata, come segue, la variante di cui in premessa:

Roma: costruzione caserma agenti in località « Casal del Marmo » - integrazione fondi	L.	300.000.000
Crotone: completamento carcere giudiziario - integrazione fondi . . .	»	450.000.000
Trani: completamento carcere giudiziario - integrazione fondi	»	100.000.000
Cairo Montenotte: destinazione della nuova sede ove sarà realizzata la costruzione del carcere giudiziario in luogo di quella di Savona;		
Ancona: costruzione centro residenziale per la rieducazione dei minorenni - nuova denominazione.		

Per il finanziamento delle opere di cui al presente decreto viene stanziata la somma di L. 850.000.000, che sarà prelevata dalla somma di L. 2.901.890.000, accantonata con il decreto interministeriale 19 dicembre 1974, destinata per lavori che si rendessero necessari nella fase esecutiva delle opere programmate, che, pertanto, si riduce a L. 2.051.890.000.

Roma, addì 23 aprile 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

(3464)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Manoppello

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1974, n. 3125, è stato approvato l'atto n. 94439 di rep. del 26 giugno 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Rulli Anna, nata a Manoppello il 13 gennaio 1920, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estesa mq 290, riportata in catasto alla particella n. 815 del foglio di mappa n. 36 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con il n. 81.

(3135)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1974, n. 1302, è stato approvato l'atto n. 95754 di rep. del 29 dicembre 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Regano Domenico, nato il 7 marzo 1920 ad Andria, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Andria, estesa mq 1600, riportate in catasto alle particelle numeri 223 e 224 del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 266 e 267.

(3130)

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1974, n. 1303, è stato approvato l'atto n. 95755 di rep. del 29 dicembre 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Bari Paolo, nato il 5 febbraio 1925, ad Andria, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa Ruvo » in Andria, estesa mq 1150, riportata in catasto alla particella n. 308 del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il numero 267-*bis*.

(3131)

MINISTERO DEL TESORO

Seconda estrazione delle cartelle 7% di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1973

Si notifica che alle ore 9 del giorno 26 maggio 1975 avranno inizio in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla seconda estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 4 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 ottobre 1973.

Saranno sorteggiate n. 24 cartelle serie *A* per il capitale nominale complessivo di L. 24.000.000.000, e n. 82 cartelle serie *B* per il capitale nominale complessivo di L. 11.480.000.000 così ripartite:

n. 19 titoli cinquecentupli	- capitale nom.le	L.	9.500.000.000
» 11 titoli centupli	- capitale nom.le	»	1.100.000.000
» 13 titoli cinquantupli	- capitale nom.le	»	650.000.000
» 15 titoli decupli	- capitale nom.le	»	150.000.000
» 14 titoli quintupli	- capitale nom.le	»	70.000.000
» 10 titoli unitari	- capitale nom.le	»	10.000.000
n. 82		L.	11.480.000.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1975

(3473)

Prima estrazione delle cartelle 9% di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1974

Si notifica che alle ore 9 del giorno 26 maggio 1975 avranno inizio in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla prima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 22 luglio 1974.

Saranno sorteggiate n. 4 cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna per il valore complessivo di L. 4.000.000.000.

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1975

(3474)

Prima estrazione delle cartelle 9% di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1974

Si notifica che alle ore 9 del giorno 26 maggio 1975 avranno inizio in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla prima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 3 dicembre 1974.

Saranno sorteggiate n. 5 cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna per il valore complessivo di L. 5.000.000.000.

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1975

(3475)

Terza estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1972/1987

Si rende noto che il giorno 24 maggio 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centodieci serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1972/1987, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 13 settembre 1972.

Successivamente il giorno 26, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di sei serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1975.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1975

(3476)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 7-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Marzot Giuseppe, in Venezia, via Sestiere S. Marco n. 2710, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 7-VE » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Venezia.

(3218)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 47-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Carniel Lina, in Venezia, via S. Polo n. 1035, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 47-VE » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 31 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Venezia.

(3223)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 39-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Galli Giovanni, in Venezia, via Cannaregio n. 9981, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 39-VE » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Venezia.

(3222)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 22-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Vio Aldo, in Venezia, via S. Bartolomeo n. 5402, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 22-VE » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Venezia.

(3220)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 6-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Silvestri Emilio, in Venezia, via Sestiere S. Polo n. 2566, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 6-VE » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Venezia.

(3226)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 45-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Scarpa Vittorio, in Venezia, via Sestiere Cannaregio n. 6091, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 45-VE » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Venezia.

(3227)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 17-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Busato & Del Puppo, in Venezia, via Campo S. Bartolomeo n. 5039, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 17-VE » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Venezia.

(3219)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 41-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Rigato Giovanni, in Venezia, via Cannaregio n. 4541/*a*, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 41-VE » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Venezia.

(3221)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 25-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta D'Este Antonio, in Venezia, via S. Polo n. 523, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 25-VE » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Venezia.

(3225)

Annullamento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 57-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Mazzucco Antonio, in Venezia, via Castello n. 6660/*I*, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 57-VE » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto il punzone recante il predetto marchio di identificazione è da considerarsi annullato.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Venezia.

(3224)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Alessandro Ghigi, nato a Bologna il 28 febbraio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze agrarie conseguito presso l'Università di Bologna il 27 febbraio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3383)

Il dott. Antonio Stevanin, nato a Este (Padova) il 24 agosto 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina veterinaria conseguito presso l'Università di Bologna il 28 febbraio 1959.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3385)

Il dott. Giuseppe Petrone, nato a Corato (Bari) il 19 marzo 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Torino il 3 marzo 1961.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3386)

La dott.ssa Carolina Zoppis, nata a Gubbio (Perugia) il 12 aprile 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Genova il 18 novembre 1952.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3387)

La dott.ssa Rosetta Valenti, nata ad Agrigento il 13 giugno 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Palermo l'11 novembre 1953.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3388)

La dott.ssa Concetta Malfitano, nata a Licata (Agrigento) il 23 novembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Palermo il 6 marzo 1961.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3389)

La dott.ssa Giovanna Maria Lai, nata a Cabras (Cagliari) il 16 novembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Cagliari il 16 febbraio 1965.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3390)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Pontecagnano Faiano

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Montecorvino Pugliano (Salerno) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Pontecagnano Faiano (Salerno), con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.
Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 21 giugno 1967, n. 30, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 172 dell'11 luglio 1967.

(2810)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di due sindaci del Banco di Napoli

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto l'art. 36 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto del Ministro per il tesoro 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956, 12 novembre 1957, 9 settembre 1960, 11 agosto 1961, 6 agosto 1966, 2 settembre 1967, 21 ottobre 1968, 16 ottobre 1970 e 14 ottobre 1972;

Dispone:

I signori dott. Roberto Sanseverino e avv. Mario Rosario Pepe sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, per la durata prevista dalle norme statutarie.
I predetti componenti il collegio sindacale entreranno in carica subito dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1974 del Banco di Napoli e comunque in data non successiva al 30 aprile 1975.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1975

Il Governatore: CARLI

(3348)

REGIONE CAMPANIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Salerno

Con decreto del Presidente della giunta regionale 31 ottobre 1974, n. 1785, sulla base della deliberazione di giunta regionale 24 maggio 1974, n. 2801, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune di Salerno adottata senza opposizioni, con deliberazione consiliare 29 settembre 1972, n. 24.

(3508)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Tercelj Aldo;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Al sig. Tercelj Aldo, nato a Gorizia addì 11 gennaio 1939, residente a Gorizia in via Torriani n. 36, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Tercelj in Tercelli.
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai sottonotati componenti la famiglia del richiedente:

Leban Maria, nata a Gorizia il 21 settembre 1941, moglie;
Tercelj Aurora, nata a Gorizia il 9 ottobre 1965, figlia;
Tercelj Laura, nata a Gorizia il 25 giugno 1967, figlia.

Gorizia, addì 4 aprile 1975

Il prefetto: MOLINARI

(3324)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Grosseto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 novembre 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Grosseto;

Visto il decreto ministeriale in data 13 marzo 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Grosseto, nell'ordine appresso indicato:

1. Seclì dott. Ernesto . . . . punti 81,39 su 132
2. Lalli dott. Manlio . » 79,64 »
3. Raglianti dott. Luigi . » 79,21 »
4. Pasquale dott. Giusto . » 77,68 »
5. Azzi dott. Palmiro . » 76,50 »
6. Piceno dott. Emerico . . » 67,20 »
7. Cagetti dott. Silvio . . » 60,72 »
8. Lombardo dott. Giuseppe . . » 56,25 »
9. Lazzano dott. Giuseppe . . » 51,75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1975

p. *Il Ministro*: La Penna

(3326)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 3ª sottocommissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a cinquanta posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XIX).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNCAZIONI

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1974, n. 3019, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a cinquanta posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XIX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1974, n. 3041, con cui la predetta commissione, unico restando il presidente nella persona del dirigente superiore Selleri dott. Giovanni, è stata integrata e suddivisa in sette sottocommissioni;

Considerato che il direttore di sezione Vozza dott. Aldo, membro della 3ª sottocommissione, è impossibilitato, per motivi di servizio derivanti dalla sua applicazione presso la Direzione centrale servizi telegrafici e radioelettrici, ad assolvere il predetto incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Ursumando Antonio è nominato membro della 3ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per titoli, a cinquanta posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XIX) della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1974, n. 2794, in sostituzione del direttore di sezione Vozza dott. Aldo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1974

Il Ministro: Orlando

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1975
Registro n. 15 *Poste, foglio n.* 181

(3491)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di urologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 24 aprile 1972, 1° luglio 1972, 30 maggio 1973, 23 marzo 1974 e 11 luglio 1974 che predispongono l'elenco dei primari di urologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1972, 4 agosto 1972, 20 luglio 1973, 18 luglio 1974 e 7 agosto 1974;

Vista la documentata istanza del dott. Raffaele Zingone, nato a Praiano il 10 febbraio 1914, che chiede l'inclusione nel predetto elenco avendo conseguito l'idoneità di primario urologo a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di urologia, idonei ai sensi dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 24 aprile 1972, e successive integrazioni, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
307. Zingone Raffaele .	Praiano 10 febbraio 1914						sì	

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a primario di urologia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1975

Il Ministro: Gullotti

(3261)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a undici posti di vice ispettore in prova nella carriera direttiva ispettiva.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero, dispensa n. 4, mese di aprile 1975, è stata pubblicata la determinazione presidenziale 26 febbraio 1975 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a undici posti di vice ispettore in prova nella carriera direttiva ispettiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

(3553)

REGIONE TOSCANA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pistoia.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 2890 del 28 maggio 1973, relativa alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in oggetto;

Preso atto che il presidente designato dott. Roberto Cadoni è stato collocato a riposo;

Ritenuto di dover integrare con urgenza la suddetta deliberazione;

A voti unanimi;

Delibera:

A parziale modifica della propria deliberazione n. 2890 del 28 maggio 1973 il dott. Stefano Narducci è nominato presidente della commissione giudicatrice indicata in premessa in sostituzione del dott. Roberto Cadoni collocato a riposo.

La commissione che avrà sede presso l'ufficio veterinario provinciale di Pistoia, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente deliberazione sarà inoltre pubblicata, a cura dell'ufficio veterinario provinciale di Pistoia, nel Foglio degli annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, affissa all'albo dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Il dipartimento affari generali e del personale curerà la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Firenze, addì 12 marzo 1975

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(2916)

PROVINCIA DI TRENTO

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 165 in data 11 gennaio 1974, con la quale è stato indetto un concorso pubblico per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1973;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 447 in data 31 gennaio 1975, relativa all'approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1973;

Visto l'art. 9 n. 10 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta

di approvare la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1973:

1) Ripoli Renzo . . . . . punti 60,3250 su 100
2) Neri Taurino . . . . . » 58,3536 »
3) Nardelli Valentino » 56,8693 »
4) Mattivi Mario . » 56,4604 »
5) Nibbio Rolando » 54,2250 »
6) Tommasini Roberto . » 53,5122 »
7) Russo Giulio » 51,2607 »
8) Valesi-Penso Ettore . . » 50,8460 »
9) Bassi Fosco . » 50,5610 »
10) Frigeri Lamberto » 50,3042 »
11) Boccini Bernardino » 50,2640 »
12) Dellai Fulvio » 49,4354 »
13) Benedetto Filippo . » 49,2550 »
14) Ignoti Ernesto . . » 48,4812 »
15) Rodighiero Giovanni . » 48,1170 »
16) Barbacovi Italo . . » 47,9228 »
17) Calabria Corrado . . . » 47,2250 »
18) Fiorentini Franco . . » 47,0670 »
19) Loscalzo Vitale . . . . » 45,3610 »
20) Zerbinati Renato . . . » 45,1540 »
21) Guerriero Mario . » 44,8017 »
22) Camagna Giovanni . . . » 44,7088 »
23) Neri Antonio . . » 44,5380 »
24) Spadaro Salvatore . . . . » 44,2031 »
25) Bernardi Dario . . . . . » 42,7350 »
26) Carloni Giorgio . . . . . » 42,6042 »
27) Fox Cristiano . . . . . » 42,1535 »
28) Bertagnolli Fabio . . . . » 41,5000 »
29) Paroni Giovanni . . . . . » 41,0000 »
30) Davì Francesco . . . . . » 39,5105 »
31) Lapira Salvatore . . . . » 38,2333 »
32) Scandurra Pasquale . . . . » 37,1141 »
33) Condorelli Filippo . . . . » 35,7458 »
34) La Rocca Carmelo . . . . » 35,4492 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto-Adige, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 19 febbraio 1975

Il presidente: GRIGOLLI

(3183)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100751160)